

**LA *DIGNITAS CONNUBII*
PUÒ ESSERE MODELLO ED ESEMPIO
PER PENSARE A QUALCHE COSA DI SIMILE
PER ALTRI SETTORI DEL DIRITTO CANONICO?**

Introduzione

La domanda se la istruzione «*Dignitas connubii* può essere modello ed esempio per pensare a qualche cosa di simile per altri settori del diritto canonico» presuppone un giudizio complessivamente positivo sulla *Dignitas connubii*, così da risultare un modello e un esempio per altri settori del diritto canonico; e precisamente in quanto *istruzione* e in quanto riguarda il *diritto processuale*, anche se il modello e l'esempio non dovrebbe essere necessariamente una copia di essa, ma «*qualche cosa di simile*».

La risposta alla domanda ci induce anzitutto a precisare il concetto di *istruzione* (1.), poi a riflettere sulle motivazioni e i criteri che hanno portato alla redazione della *Dignitas Connubii* e alle ragioni di un giudizio positivo (2.); poi individuare qualche settore dell'ordinamento canonico che offra possibili analogie con il diritto processuale matrimoniale.

Per quanto riguarda questo punto, limiteremo il nostro discorso al diritto processuale penale, come il settore del diritto canonico che potrebbe ispirarsi alla *Dignitas Connubii* per rispondere a particolari problemi che pone il diritto penale processuale canonico (3.), sia per la problematica del diritto processuale penale, sia per la disposizione del can. 1728, analoga a quella del can. 1691 per i processi di dichiarazione di nullità matrimoniali.

Precisiamo che il nostro discorso intende limitarsi solo a qualche annotazione, che spinga a prendere in esame il

discorso per approfondirlo ed eventualmente, se risultasse degno di considerazione, come io penso, e metterlo in esecuzione. La proposta non andrebbe vista come critica a quanto già è stato fatto ed esiste, ma come sviluppo ulteriore e compimento perfetto.

1. L'istruzione come strumento giuridico

L'istruzione è uno strumento giuridico del quale la Chiesa si è servita per regolare alcune materie particolarmente importanti e bisognose di essere ordinate e sistemate in modo organico, chiaro e completo al servizio specialmente di operatori giuridici. Si tratta di uno strumento giuridico molto antico, anche se la definizione di istruzione è stata inserita nel codice del 1983 per la prima volta, con la precisazione esatta del concetto. Nel codice del '17 non esiste una norma sulla natura e fine di una istruzione. Anche se appare come una novità del nuovo codice, l'uso di questo strumento giuridico era già diffuso nel passato, soprattutto tra le congregazioni romane, curie diocesane ed istituti religiosi, anche se gli elementi costitutivi di esse non coincidono esattamente con quelli delle istruzioni a norma del codice attuale.

Oggi troviamo la nozione nel can. 34:

§1. Instructiones, quae nempe legum praescripta declarant atque rationes in iisdem exsequendis servandas evolvunt et determinant, ad usum eorum dantur quorum est curare ut leges executioni mandentur; eosque in legum executione obligant; eas legitime edunt, intra fines suae competentiae, qui potestate executiva gaudent.

§2. Instructionum ordinationes legibus non derogant, et si quae cum legum praescriptis componi nequeant, omni vi carent.

§3. Vim habere desinunt instructiones non tantum revocatione explicita aut implicita auctoritatis competentis, quae eas edidit, eiusve superioris, sed etiam cessante lege ad quam declarandam vel executioni mandandam datae sunt.

A norma del can. 34, le istruzioni «propriamente rendono chiare le disposizioni delle leggi e sviluppano e determinano i procedimenti nell' eseguirle».

La parola latina *declarant* potrebbe far pensare ad una interpretazione della legge. Di fatto le istruzioni in qualche modo costituiscono una certa interpretazione pratica della legge, che si distingue propriamente dalla interpretazione sia autentica che dottrinale¹.

Esse non introducono una innovazione nell'ordinamento giuridico, ma stabiliscono delle norme secondarie, accessorie, strumentali, orientate esclusivamente al servizio delle norme primarie, e cioè, di quelle leggi che devono essere attuate². Non intendono perciò, come i decreti generali esecutivi, creare un diritto oggettivo nuovo, sia pure subordinato alle leggi, ma solo rendere chiare le disposizioni che già esistono e precisare le procedure nella esecuzione. Esse perciò non riguardano la comunità, quanto piuttosto i responsabili dell'esecuzione delle leggi. Esse sono dirette alla potestà esecutiva in quanto tale, in quanto ordinata alla esecuzione pratica delle leggi.

Si tratta di atti amministrativi interni alla stessa amministrazione. «Sono date ad uso di quelli il cui compito è curare che le leggi siano mandate ad esecuzione e li obbligano nell'esecuzione stessa delle leggi». Non c'è perciò bisogno di una promulgazione come per le leggi, ma si tratta piuttosto di una pubblicazione, perché se ne prenda conoscenza. Il modo della pubblicazione dipende dallo stesso superiore che le emana. Le istruzioni evidentemente sono emanate in forza della potestà esecutiva. Di qui si capisce facilmente la disposizione del §2: «I dispositivi delle istruzioni non de-

¹ Cf. F.J. URRUTIA, *Normes générales, Commentaire des canons 1-203*, Paris 1994, n. 331.

² Cf. J. OTADUY, «El principio de jerarquía normativa y la Instrucción Dignitas Connubii», *Ius Canonicum* 91 (2006) 74.

rogano alle leggi, e se qualcuno non può accordarsi con le disposizioni delle leggi, è privo di vigore». Né presenta difficoltà quanto stabilisce il §3 sulla loro cessazione:

Le istruzioni cessano di avere vigore non soltanto con la revoca esplicita o implicita dell'autorità competente che le pubblicò o del suo superiore, ma anche cessando la legge per chiarire o per mandare ad esecuzione la quale furono date.

Le istruzioni sono quindi a tutela ed efficacia delle leggi stesse³.

³ Di fatto, osserva Labandeira, prima del codice del '17, le Congregazioni romane emanavano norme generali in materia di loro competenza, svolgendo così una funzione materialmente legislativa. Con la promulgazione del Codice del 1917, si è visto opportuno proteggere le sue norme, evitando in qualche modo il proliferare smisurato delle norme. Tale protezione fu assicurata in diverse maniere, sia con la soppressione delle precedenti consuetudini e delle leggi contrarie (cann. 5 e 6), sia con la riserva al Romano Pontefice del potere di dispensare dalle leggi generali (cann. 81 e 336). Anche ai Vescovi fu negato il potere di dispensare dal diritto comune (can. 336). Inoltre, era necessario impedire che le Sacre Congregazioni potessero incidere sul contenuto del Codice con la loro abbondante produzione normativa. L'Autore afferma: «Poco dopo che il Codice era stato promulgato come corpo legislativo completo, Benedetto XV per mezzo del Motu Proprio *Cum iuris canonici* ha istituito la Commissione Pontificia per l'interpretazione autentica del CIC, e con tale documento le Congregazioni sono state private di ogni potere per emanare in futuro Decreti Generali ("nova Decreta Generalia iam nunc ne ferant"), a meno che non ricorresse una grave causa e si facesse uso di un procedimento derogatorio (che in verità non è stato mai utilizzato). Il Motu Proprio riconosceva alle Congregazioni il compito ordinario di sollecitare l'osservanza delle norme codiciali e, qualora fosse stato opportuno, di emanare Istruzioni che meglio specificassero tali precetti, attribuendo loro una maggiore efficacia. Per evitare ogni dubbio sulla natura di tali Istruzioni, queste dovevano avere una forma tale da apparire come chiarimenti dei canoni ("quaedam explanationes et complementa canonum"). Del tutto evidenti risultavano le caratteristiche di tali Istruzioni: 1) si trattava di norme di una Congregazione; 2) utili per l'applicazione di una legge; 3) mancanti di forza derogatoria della legge (di rango *infra legem*) [...]

C'è da pensare che il codice, dando la definizione di istruzione, ha voluto dare un significato preciso a tale parola, usata nella prassi con significati e contenuti diversi, e insieme invitare ad un uso uniforme e corretto di essa, nel passato come pure anche oggi.

Di fatto le istruzioni da una parte sono lo strumento giuridico privilegiato al quale si ricorre facilmente, per i vantaggi che esso comporta, dall'altra spesso le istruzioni vanno oltre il segno, così che i giuristi spesso si domandano se il contenuto delle istruzioni di fatto non sia spesso oltre il concetto stesso di istruzione. Così per fermarci all'esempio del campo matrimoniale, del quale parleremo, ma anche di altri settori, si discute se alcune norme in esse contenute non travalichino il carattere e la natura di istruzione. Questi problemi di fatto si sono posti sia per la *Provida Mater Ecclesiae* che per la *Dignitas Connubii*, come è stato messo bene in luce dagli studiosi⁴. Ma i vantaggi che l'istruzione offre sono tali e tanti che essa rimane lo strumento giuridico privilegiato anche e particolarmente oggi.

Esse garantiscono la necessaria stabilità alle leggi. Di fatto le istruzioni non derogano alle leggi, anzi non hanno neppure il carattere di leggi. Dall'altra aiutano la comprensione e l'esecuzione delle leggi. Per di più esse recepiscono e tengono conto della prassi e della giurisprudenza; per di più danno un ordine alle leggi, inserendole in una vi-

Anche se bisogna riconoscere che non sempre è stata rispettata la gerarchia delle norme previste dal citato Motu Proprio, in realtà questo atto normativo ha comportato un notevole passo in avanti, con il prevedere la concentrazione della potestà legislativa quale mezzo di tutela delle leggi formali, mentre veniva riconosciuta agli organi esecutivi collaboratori una potestà normativa di rango inferiore». *Trattato di Diritto Amministrativo Canonico*, Roma 1994, 240-242.

⁴ Cf. E. BAURA, «Il valore normativo dell'Istruzione *Dignitas Connubii*», in P.A. BONNET – C. GULLO, ed., *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione «Dignitas Connubii»*, I, Studi Giuridici 75, Città del Vaticano 2007, 185-211.

sione unitaria e sistematica. In tal modo sono la porta per imprimere una certa dinamicità ed evoluzione della comprensione delle leggi; e costituiscono una specie di armonia fra unità del sistema nella sua esigenza di uniformità e di particolarità.

In definitiva accompagnano il cammino dell'operatore del diritto, come una specie di *vademecum*, che permette di disporre di uno strumento semplice, comodo, agile ed efficace per l'operatore del diritto, per cui l'iter processuale viene accelerato, senza nuocere alla certezza e alla verità. L'istruzione offre a tutti gli operatori del diritto quella comprensione e quel chiarimento delle leggi che altrimenti ogni giurista dovrebbe fare per conto suo; cosa non sempre facile e possibile, e comunque con ritardi della giustizia. Accompanya anche una certa applicazione uniforme del diritto, come pure il rispetto di una certa varietà, per il riferimento che esse fanno alla prassi e alla giurisprudenza e ai chiarimenti necessari. Infine risulta molto più semplice ricorrere alla revisione di una istruzione piuttosto che di una legge.

Tutto questo trova un terreno fertile particolarmente nel diritto processuale. Si comprende pertanto come le istruzioni più rilevanti e più utili, a livello pratico, siano proprio nel diritto processuale e particolarmente matrimoniale.

2. L'istruzione nel processo matrimoniale canonico

Con il nome di istruzione in particolare è stata chiamata la materia riguardante il processo matrimoniale di dichiarazione di nullità, quando la Chiesa ha sentito il bisogno di regolamentare tale materia, anche in ossequio al Codice del 1917 con la istruzione della *Provida Mater* del 15 agosto del 1936⁵.

Il codice del 1917 infatti pur regolando specificamente il processo matrimoniale canonico, con un discreto numero di canoni, che comprendevano tutti i punti principali del

⁵ Cf. *AAS* 28 (1936) 313-361.

processo matrimoniale di dichiarazione di nullità (cann. 1960-1992) di fatto non offriva un processo matrimoniale canonico nella sua completezza.

Il titolo XX della parte prima del libro IV (*De Processibus*) si articola in sette capitoli, che trattano del foro competente (cann. 1960-1965), della costituzione del tribunale (cann. 1966-1969), del diritto di accusare il matrimonio (1970-1973), delle prove (cann. 1974-1982), della pubblicazione del processo, della conclusione in causa e della sentenza (1983-1985), degli appelli (1986-1989), dei casi eccettuati (cann. 1990-1992).

I processi matrimoniali ne risultavano pertanto difficili e lenti. Si sentì presto la necessità di intervenire con una Istruzione appropriata, il cui scopo principale viene indicato nella celerità degli stessi processi di dichiarazione di nullità, come ricorda la stessa *Dignitas Connubii* nella introduzione:

Quanto al Codice del 1917, per far fronte a tali difficoltà la Sacra Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti pubblicò il 15 agosto 1936 l'Istruzione *Provida Mater*, proprio con questa intenzione: *affinché si provveda più celermente e sicuramente a istruire e a decidere queste cause*⁶.

Si tratta di una celerità che non va a danno della verità, ma a vantaggio della giustizia, che sempre tende alla verità, nella corretta interpretazione delle norme. La stessa introduzione della *Dignitas Connubii* ci offre le ragioni e i criteri per la sua redazione:

Il nuovo Codice, promulgato il 25 gennaio 1983, si è adoperato non solo a trasferire *nel linguaggio canonistico* la rinnovata visione dell'istituto del matrimonio e della famiglia offerta dal Concilio, ma anche ad acquisire i progressi legislativi, dottrinali e giurisprudenziali che nel frattempo erano stati compiuti

⁶ Istruzione *Dignitas connubii*, da osservarsi nei tribunali diocesani e interdiocesani nella trattazione delle cause di nullità del matrimonio, Città del Vaticano 2005, 13.

per ciò che riguarda tanto il diritto sostantivo che quello processuale, tra i quali, sotto questo profilo, si distingue il *Motu proprio* di Paolo VI *Causas matrimoniales* del 28 marzo 1971, con il quale, in attesa di una più completa riforma del processo matrimoniale, furono emanate alcune norme volte a far sì che lo stesso processo divenisse più celere: norme che per la maggior parte sono state recepite nel nuovo Codice⁷.

Essa si pone nella stessa linea della *Provida Mater Ecclesiae* rispetto al Codice del 1917:

Peraltro, il nuovo Codice, per ciò che concerne il processo matrimoniale per la dichiarazione di nullità, ha seguito lo stesso metodo del Codice del 1917. Nella parte speciale *I processi matrimoniali* riunisce in un solo capitolo le norme proprie di questo processo (cann. 1671-1691), mentre le altre prescrizioni, che disciplinano il processo nel suo insieme, si trovano nella parte generale *I giudizi in genere* (cann. 1400-1500) e *Il giudizio contenzioso* (cann. 1501-1655). Da ciò deriva che le norme per lo svolgimento del processo, che i giudici e gli addetti del tribunale sono tenuti ad osservare per la dichiarazione di nullità di matrimonio, non si presentano riunite in un unico capitolo. Le difficoltà che ne derivano nel trattare queste cause sono evidenti di per sé, e i giudici dichiarano di doverle continuamente affrontare, tanto più che i canoni relativi ai giudizi in genere e quelli sul giudizio contenzioso ordinario debbono essere applicati soltanto «in quanto compatibili con la materia in discussione» e, inoltre, «osservate le norme speciali dettate per le cause sullo stato delle persone e per quelle di pubblico interesse», come afferma il can. 1691⁸:

Can. 1691 - In ceteris quae ad rationem procedendi attinent, applicandi sunt, nisi rei natura obstet, canones de iudiciis in genere et de iudicio contentioso ordinario, servatis specialibus normis circa causas de statu personarum et causas ad bonum publicum spectantes.

⁷ Istruzione *Dignitas connubii* (cf. nt. 6), 11.

⁸ Istruzione *Dignitas connubii* (cf. nt. 6), 11. 13.

Pertanto «Per quanto poi concerne il metodo e i criteri seguiti, l'Istruzione predispose la materia riunendo i canoni, la giurisprudenza e la prassi della Curia Romana»⁹.

Così dopo la promulgazione del Codice del 1983, si predispose un'istruzione che,

seguendo le tracce della *Provida Mater*, fosse di aiuto ai giudici e agli addetti dei tribunali nell'interpretare e applicare in modo corretto il rinnovato diritto matrimoniale: atteso che negli ultimi decenni mentre è aumentato il numero delle cause di nullità di matrimonio, per contro, troppo spesso sono diminuiti i giudici e gli altri addetti ai tribunali tanto da essere pochi e del tutto impari ad assolvere il loro ufficio. Nel contempo, però, era sembrato opportuno lasciare trascorrere un certo periodo di tempo, prima che la nuova Istruzione vedesse la luce, così come fu fatto dopo la promulgazione del Codice del 1917, affinché nel redigerla si fosse in grado di tener conto sia dell'applicazione del nuovo diritto matrimoniale alla luce dell'esperienza, sia delle interpretazioni autentiche eventualmente emesse dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, sia infine dello sviluppo della dottrina e dell'evoluzione della giurisprudenza, soprattutto quella del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e del Tribunale della Rota Romana¹⁰.

L'intento era

di elaborare l'Istruzione, con gli stessi criteri e lo stesso metodo adottato per l'Istruzione *Provida Mater*, mediante la quale i giudici e gli addetti dei tribunali fossero come guidati per mano a svolgere un ufficio di così grande rilievo, ossia a trattare le cause di dichiarazione di nullità matrimoniale, evitando la difficoltà che nello svolgimento del giudizio possono provenire anche solo dal modo in cui le norme di questo processo sono distribuite nel Codice¹¹.

⁹ Istruzione *Dignitas connubii* (cf. nt. 6), 13.

¹⁰ Istruzione *Dignitas connubii* (cf. nt. 6), 13. 15.

¹¹ Istruzione *Dignitas connubii* (cf. nt. 6), 15.

Si tratta di un aspetto fortemente sottolineato dalla stessa istruzione: «L'Istruzione è stata dunque elaborata e pubblicata perché sia di aiuto ai giudici e agli altri addetti dei tribunali ecclesiastici, cui è affidato il sacro ufficio della decisione delle cause di nullità di matrimonio»¹². Viene precisato anche il rapporto con le leggi processuali del Codice di Diritto Canonico per la dichiarazione di nullità di matrimonio: esse

rimangono integralmente in vigore, e ad esse occorrerà sempre riferirsi nell'interpretare l'Istruzione. In considerazione peraltro della natura specifica di questo processo, deve essere evitato con particolare cura, da un lato il formalismo giuridico, come del tutto estraneo allo spirito delle leggi della Chiesa, dall'altro lato quel modo di agire che indulge a un eccessivo soggettivismo nell'interpretazione e nell'applicazione tanto delle norme di diritto sostantivo che di quelle processuali¹³.

L'istruzione si fa anche garante della necessaria uniformità della giurisprudenza:

Inoltre, al fine di ottenere in tutta la Chiesa quella fondamentale unità della giurisprudenza che le cause matrimoniali esigono, è necessario che tutti i tribunali di grado inferiore guardino con attenzione ai Tribunali Apostolici, ossia al Tribunale della Rota Romana, che ha il compito di provvedere all'«unità della giurisprudenza» e di essere «di aiuto, con le proprie sentenze, ai tribunali di grado inferiore» (*Pastor Bonus*, art. 126), e al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, al quale spetta, «oltre ad esercitare la funzione di Tribunale Supremo», il compito di vigilare «sulla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa» (*Pastor Bonus*, art. 121)¹⁴.

Infine l'istruzione è consapevole che essa non si pone per supplire l'ignoranza degli operatori del diritto o la loro insufficienza, ma per rafforzare e facilitare la loro preparazione e la loro azione, a servizio della giustizia:

¹² Istruzione *Dignitas connubii* (cf. nt. 6), 17.

¹³ Istruzione *Dignitas connubii* (cf. nt. 6), 17.

¹⁴ Istruzione *Dignitas connubii* (cf. nt. 6), 17.

Senza dubbio vale anche oggi, anzi con urgenza ancora maggiore di quella del tempo in cui fu pubblicata l'istruzione *Provida Mater*, l'avvertenza della stessa istruzione: «Tuttavia è bene tener presente che queste regole si riveleranno insufficienti a conseguire il fine loro proposto, se i giudici diocesani non acquisiranno una conoscenza approfondita dei sacri canoni e non saranno bene addestrati nell'esperienza forense»¹⁵.

I Vescovi pertanto

hanno il grave obbligo di provvedere che per i propri tribunali vengano formati con sollecitudine idonei amministratori di giustizia e che questi vengano preparati con un opportuno tirocinio in foro canonico a istruire secondo le norme e decidere secondo giustizia le cause matrimoniali in tribunale¹⁶.

Di fatto, l'istruzione *Dignitas connubii* presenta in modo ordinato e sistematico la normativa sul processo matrimoniale canonico, integrando, applicando ed interpretando le norme codiciali con la prassi giurisprudenziale sia della Segnatura che della Rota Romana, o della Curia Romana¹⁷.

La volontà del legislatore, che ha accompagnato il cammino di redazione, è stata quella di assicurare attraverso norme appropriate la via giudiziale del processo matrimoniale, a garanzia della dignità stessa del matrimonio e particolarmente della indissolubilità del vincolo, come pure per orientare ad una corretta interpretazione delle norme codiciali. Scrive in proposito Arroba Conde:

¹⁵ Istruzione *Dignitas connubii* (cf. nt. 6), 17.

¹⁶ Istruzione *Dignitas connubii* (cf. nt. 6), 19.

¹⁷ L'istruzione *Dignitas connubii* è stata promulgata per incarico speciale del Santo Padre dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi; porta la data del 25 gennaio 2005. Essa era attesa. E' stata già oggetto di studi e di congressi. Cf. *La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della «Dignitas connubii»*, ed. H. Franceschi – J. Llobell – M.A. Ortiz, Subsidia canonica, Roma 2006; *L'istruzione «Dignitas connubii» nella dinamica delle cause matrimoniali*, ed. J.I. Arrieta, Venezia 2006; G.P. MONTINI, «L'istruzione *Dignitas connubii* sui processi di nullità matrimoniale. Una introduzione», *Quaderni di diritto ecclesiale* 18 (2005) 342-363.

La promulgazione della *Dignitas connubii* costituisce in sé un evento che, rispetto all'*iter* delle cause matrimoniali risolve autorevolmente, non tanto presunte incertezze inerenti la legge processuale, ma piuttosto una situazione che si può definire «di potenziale incertezza» e che penso abbia natura sistematica, vale a dire, che affondi le sue radici proprio nell'oblio della peculiarità di queste cause; oblio che si rivela in certi aspetti della prassi forense che l'istruzione contribuirà senz'altro a correggere¹⁸.

Fin dall'*incipit* (*Dignitas connubii*) e dalla prime righe si comprende chiaramente la preoccupazione della istruzione:

La dignità del matrimonio, che tra i battezzati «è immagine e partecipazione dell'alleanza d'amore del Cristo e della Chiesa», esige che la Chiesa promuova con la maggior sollecitudine pastorale possibile il matrimonio e la famiglia fondata sull'unione coniugale, e li protegga e li difenda con tutti i mezzi a sua disposizione¹⁹.

L'istruzione si presenta come un servizio agli operatori dei tribunali ecclesiastici, ossia come un'istruzione che «fosse di aiuto ai giudici e agli addetti dei tribunali nell'interpretare e applicare in modo corretto il rinnovato diritto matrimoniale»²⁰. L'istruzione,

è stata dunque elaborata e pubblicata perché sia di aiuto ai giudici e agli altri addetti dei tribunali ecclesiastici, cui è affidato il sacro ufficio della decisione delle cause di nullità di matrimonio. Pertanto le leggi processuali del Codice di diritto canonico per la dichiarazione di nullità di matrimonio rimangono integralmente in vigore, e ad esse occorrerà sempre riferirsi nell'interpretare l'istruzione²¹.

¹⁸ M.J. ARROBA CONDE, «Peculiarità dell'iter processuale nelle cause di nullità matrimoniale dopo l'istruzione *Dignitas Connubii*», in *L'istruzione «Dignitas connubii»* (cf. nt. 17), 41.

¹⁹ Istruzione *Dignitas connubii* (cf. nt. 6), 7.

²⁰ Istruzione *Dignitas connubii* (cf. nt. 6), 13.

²¹ Istruzione *Dignitas connubii* (cf. nt. 6), 17.

In particolare l'istruzione mette in guardia da due pericoli da un lato il formalismo giuridico, come del tutto estraneo allo spirito delle leggi della Chiesa, e dall'altro lato quel modo di agire che indulge a un eccessivo soggettivismo nell'interpretazione e nell'applicazione tanto delle norme di diritto sostantivo che di quelle processuali²².

Dalla lettura attenta della istruzione risulta che essa ha inteso ribadire e precisare particolarmente quelle norme che riguardano la natura giudiziale del processo, il diritto di difesa, il contraddittorio, la sentenza che deve procedere da una certezza morale e dagli atti e dalle prove²³.

Ci sentiamo pertanto di fare nostra la conclusione dello stesso Arroba Conde:

Non possiamo che salutare l'indirizzo generale dell'istruzione, specialmente per avere mantenuto e valorizzato ulteriormente i principali elementi che esige la natura giudiziale delle cause di nullità matrimoniale, cercando allo stesso tempo di superare i temuti rischi di formalismo e soggettivismo, con la rivalutazione dell'integrità dalla difesa delle parti, della cooperazione tra i vari ruoli che vi intervengono, privilegiando la collegialità nel procedere e intendendo assicurare la razionalità delle motivazioni nell'agire e nel decidere²⁴.

²² Istruzione *Dignitas connubii* (cf. nt. 6), 17.

²³ Vedi M.J. ARROBA CONDE, «Peculiarità dell'iter processuale» (cf. nt. 18). L'A. vede l'equilibrio nella tensione verso il *favor veritatis*, come frutto però del ruolo di tutte le parti. Esamina in questa prospettiva particolarmente gli artt. 217-228 della istruzione DC. Si tratta della valorizzazione a) dell'integrità del diritto alla difesa; b) della cooperazione e della collegialità nel procedere; c) delle motivazioni dell'agire endoprocessuale. Le peculiarità poi si riflettono nelle principali fasi del processo: a) sulla stretta natura giudiziale del processo giudiziale; b) sull'integrità e dualità della difesa di ambo le parti private; c) sulla difesa del vincolo con la valorizzazione della figura del difensore del vincolo; d) sulla cooperazione nella pluralità dei ruoli; e) Sulla valorizzazione delle motivazioni.

²⁴ M.J. ARROBA CONDE, «Peculiarità dell'iter processuale» (cf. nt. 18), 57s. La *Dignitas connubii* ha dato un validissimo contributo a sostegno

A supporto dell'istruzione sono molto utili due allocuzioni che in qualche modo dicono riferimento proprio all'istruzione *Dignitas connubii*: quella, l'ultima, del Papa Giovanni Paolo II e quella, la prima, di Benedetto XVI²⁵. Le due allocuzioni convengono sulla necessità del giudizio secondo verità e giustizia, nel rispetto delle procedure canoniche, lontano da una malintesa pastoraltà o bene dei fedeli. Si tratta di proteggere e garantire soprattutto la verità sulla legge divina della indissolubilità. L'ampia letteratura di cui la *Dignitas Connubii* è stata oggetto è una testimonianza positiva del servizio che essa ha reso alla Chiesa²⁶.

della natura giudiziale delle cause matrimoniali e per la correzione degli abusi nei tribunali. Il motivo di fondo sta nella protezione del matrimonio e della famiglia, come sottolinea J. HERRANZ, «Natura e finalità dell'istruzione *Dignitas connubii*», in *L'istruzione «Dignitas connubii»* (cf. nt. 17), 13-18. Degna di menzione è anche l'attenzione prestata al can. 1095, come sottolinea P. PAVANELLO, «Il can. 1095 nell'istruzione *Dignitas connubii*», in *L'istruzione «Dignitas connubii»* (cf. nt. 17), 59-69; in proposito vedi anche P. BIANCHI, «Il can. 1095 nell'istruzione *Dignitas connubii*», *Quaderni di diritto ecclesiale* 18 (2005) 376-392. Non meno importante è la valutazione delle prove secondo l'istruzione, come evidenzia A. Stankiewicz in *L'istruzione «Dignitas connubii»* (cf. nt. 17), 81; L'istruzione precisa anche il concetto della *conformitas sententiarum*, come evidenzia J. LLOBELL, «Il concetto di *Conformitas Sententiarum* nell'istruzione *Dignitas connubii* e i suoi riflessi sulla dinamica del processo», in *L'istruzione «Dignitas connubii»* (cf. nt. 17), 83-119. Ma per una visione generale dell'istruzione nel servizio del processo giudiziale, si veda G.P. MONTINI, «L'istruzione *Dignitas connubii*» (cf. nt. 17). L'istruzione ha dato anche un contributo per evitare la terminologia contenziosa nei processi matrimoniali, come mette in luce B. UGGÈ, «La terminologia non contenziosa dell'istruzione *Dignitas connubii*», *Quaderni di diritto ecclesiale* 18 (2005) 364-375.

²⁵ Cf. V. DE PAOLIS, «Il giudizio secondo verità», in *L'istruzione «Dignitas connubii»* (cf. nt. 17), 19-39.

²⁶ Si veda per esempio alcuni testi d'indole generale: K. LÜDICKE, «*Dignitas connubii*». *Die Eheprozeßordnung der katholischen Kirche. Text und Kommentar*», BZMK 42, Essen 2005; G.P. MONTINI, «L'istru-

3. Lo strumento dell'istruzione in altri ambiti del diritto: diritto processuale penale

Oltre all'ambito del diritto processuale matrimoniale, la Chiesa si è valsa delle istruzioni ad integrazione e applicazioni delle norme ecclesiastiche in altri settori della vita della Chiesa, come la liturgia, l'amministrazione dei sacramenti, l'educazione, ecc.²⁷.

zione *Dignitas connubii*» (cf. nt. 17) 342-363; G.P. MONTINI, «L'istruzione *Dignitas connubii* nella gerarchia delle fonti», *Periodica* 94 (2005) 417-476; P. BIANCHI, «Una prima presentazione della Istruzione della Santa Sede *Dignitas Connubii*», in TRIBUNALE ECCLESIASITCO REGIONALE LOMBARDO, Relazione 2004, Milano 2005, 8-38; P. BIANCHI, «L'Istruzione *Dignitas connubii* e il can. 1095», *Periodica* 94 (2005) 509-542; P. BIANCHI, «Il can. 1095 nell'istruzione *Dignitas connubii*» (cf. nt. 24); B. UGGÈ, «La terminologia non contenziosa» (cf. nt. 24); G. MARAGNOLI, «*Dignitas connubii*: Una nuova "Istruzione" della Santa Sede sui processi canonici di nullità del matrimonio», *Iustitia* 8 (2005) 229-249; M. PULTE, «Von *Provida Mater* (1936) bis *Dignitas connubii* (2005). Die neue Eheprozessordnungen der romisch-katholischen Kirche, NomoK@non-Webdokument: <http://www.nomokanon.de/abhandlungen/019.htm>. Rdnr. 1-50.

²⁷ Per esempio, PONTIFICIA COMMISSIONE PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI, Istruzione Pastorale *Communio et Progressio*, sugli strumenti della Comunicazione Sociale, 23/03/1971, in *EV* 4/781-785; CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Istruzione sul Messale Romano, la Liturgia delle Ore e il Calendario, 14/06/1971, in *EV* 4/968-976; CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, Istruzione sulla formazione liturgica nei seminari, 30/06/1979, in *EV* 6/1550-1704. Anche più recenti in applicazioni delle norme liturgiche e canoniche: CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istruzione sulla vocazione ecclesiale del teologo, *AAS* 82 (1990) 1562ss; CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Istruzione sulla inculturazione *Varietate Legitimae*, 25/01/1994, in *EV* 14/66-157; CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Istruzione *Redemptionis Sacramentum*, su alcune cose che si devono osservare ed evitare circa la Santissima Eucaristia, 25/03/2004; CONGREGAZIONE PER IL CLERO – AL., Istruzione [interdicasteriale] *Ecclesiae de Mystero*, su alcune questioni circa la

Ma pensiamo che in modo particolare, lo strumento della istruzione si possa rivelare quanto mai utile nel campo del diritto processuale penale, e particolarmente sul modello della *Dignitas Connubii*, per il semplice fatto che anch'esso, prevede una procedura da seguire per applicare le

collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti, 15/08/1997, AAS 89 (1997) 852-877 e in EV 16/671-740; CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, Istruzione *Verbi Sponsa*, sulla vita contemplativa e la clausura delle monache, 13/05/1999, Città del Vaticano 1999. Sono alcuni dei tanti esempi che si possono citare. Dall'altro, ci si può domandare se tutte queste istruzioni siano tali a norma del can. 34 del CIC, o se invece lo siano solo in parte o istruzioni in senso largo o analogo ma non propriamente secondo la natura propria di una istruzione tale come è descritta nel can. 34. Ma non pensiamo che questo sia il luogo per entrare nella discussione. Del resto, anche l'istruzione *Dignitas Connubii* è stata oggetto di critiche in questo senso, per quanto essa, si dice, va oltre la natura di una istruzione, nel senso del can. 34. Così per esempio A. SÉRIAUX, «Instrucción», in *Diccionario General de Derecho Canónico*, IV, Navarra 2012, 677-678: «Pero, aun mas allá de estos supuestos, el legislador ha recurrido al término instrucción en casos en que no cabe asimilación alguna entre el c. 34 y la norma así calificada. El caso más significativo es el de la DC, instrucción que deben observar los tribunales diocesanos e interdiocesanos al tratar las causas de nulidad del matrimonio. [...] Lo que obliga a examinar con todo cuidado el hecho de que se haya querido denominar Instrucción a este documento es el hecho de que no cumple el requisito capital que identifica la naturaleza jurídica de las instrucciones: el que sean — como ya hemos dicho — normas internas dirigidas sola y exclusivamente a los que deben cuidar de la ejecución de las leyes». E conclude: «“Los destinatarios de la Instr. DC son los destinatarios de la ley procesal. Mas aun, habría que admitir que la Instrucción desborda el ámbito de aplicación del Código porque admite supuestos de jurisdicción sobre el matrimonio de fieles de las Iglesias orientales (art.16), sobre el matrimonio de acatólicos, e incluso de no bautizados (art. 3 § 2); las prescripciones de DC pueden afectar, y afectan de hecho, a cualquier fiel; por tanto, la Instr. DC no es una instrucción del c. 34” (J. Otaduy, «El principio de jerarquía normativa y la Instrucción Dignitas Connubii», in *Ius Canonicum* 91 (2006) 7-75)». Anche riguardo al senso che il concetto di istruzione aveva nel passato, J. Otaduy, in «El principio de jerarquía normativa y

pene e, come tale, comprende un insieme di norme canoniche che debbono essere osservate e rettamente applicate. Si può dire che le difficoltà che trovavano gli operatori dei tribunali nei processi di nullità matrimoniale nell'interpretazione e applicazione delle norme canoniche, le trovano anche i giudici e i superiori quando si tratta di applicare il diritto penale. E ancor di più. Un chiaro indice che ci induce a pensare alla *Dignitas Connubii* come punto di riferimento può essere lo stesso Codice che, quasi in analogia con il can. 1691, ha il can. 1728, che contiene una norma simile per il diritto processuale penale. Ma la stessa problematica che ha attraversato e sta attraversando il diritto penale ci induce a ricorrere a tale analogia.

3.1 *Il can. 1728*

Can. 1728 §1. Salvis praescriptis canonum huius tituli, in iudicio poenali applicandi sunt, nisi rei natura obstet, canones de iudiciis in genere et de iudicio contentioso ordinario, servatis specialibus normis de causis quae ad bonum publicum spectant.

Non è difficile, leggendo il can. 1728 alla luce del can. 1691 riscontrare delle forti analogie tra di loro; e come il can. 1691 si può ritenere giustamente fondamento e ragione della istruzione *Dignitas Connubii*, analogamente il can. 1728 può essere ritenuto ragione e fondamento di una Istruzione sul processo penale. Non è difficile riscontrare le stesse ragioni, le stesse difficoltà da superare, gli stessi pro-

la Instrucción *Dignitas Connubii*», *Ius Canonicum* 91 (2006) 72, afferma: «En segundo lugar, (la DC) ha operado también la simetría con la *Provida Mater*, que era una instrucción. Pero hay que decir, en honor a la verdad, que en 1936 las instrucciones eran una categoría normativa distinta de lo que son ahora. Las instrucciones se regulaban entonces por las prescripciones que dio Benedicto XV en el MP *Cum iuris canonici*. Ese documento pontificio llamaba instrucciones a unas normas jurídicas ejecutivas del Código casi idénticas a los actuales decreto generales ejecutivos».

blemi, gli stessi vantaggi, come abbiamo messo in luce nella riflessione sul senso della istruzione in genere e in particolare sul significato della stessa *Dignitas Connubii*.

3.2 *Alcuni appunti sulla vicenda e sulla situazione del diritto processuale penale canonico*

Di fatto da tempo il diritto penale della Chiesa sta soffrendo una grave crisi, messa in luce particolarmente alla vigilia della revisione del codice di diritto canonico. Alcuni hanno osservato che il diritto penale nella Chiesa di fatto non esisteva più nella prassi, se non come diritto penale dei chierici, limitato del resto ad alcune pene, come la sospensione, e per di più *latae sententiae*, senza che il superiore neppure intervenisse per dichiararle. Altri, durante il cammino di elaborazione del nuovo diritto penale, hanno ipotizzato perfino di abolire lo stesso diritto penale, per limitarsi ad una disciplina a discrezione del superiore, abolendo le stesse categorie penali fondamentali, come il delitto e la pena.

Il codificatore però non ha ceduto a tali tendenze. Il principio direttivo n. 9 conferma la necessità del diritto penale. Esso infatti afferma:

*In recognitione iuris poenalis, principium reducendi poenas in Codice stabilitas, nemo est qui non acceptet. Verum suppressionem omnium poenarum ecclesiasticarum, cum ius coactivum, cuiuslibet societatis perfectae, ab Ecclesia abiudicari nequeat, nemo canonistarum admittere videtur*²⁸.

Di fatto, il nuovo codice contiene un libro (VI) dedicato alle sanzioni penali nella Chiesa, dove viene riproposto un progetto di diritto penale che sostanzialmente rimane nella tradizione della Chiesa e del codice del 1917. E' altrettanto vero che esso si caratterizza per la mitezza e per il ricorso alla

²⁸ AAS 75 (1983) II, 23.

pena solo come rimedio estremo e per la finalità chiaramente emendativa della stessa pena, al punto che là dove il reo si sia emendato e la giustizia sia stata restituita e lo scandalo riparato non vi è più luogo per procedere alla pena (can. 1341). Il diritto della Chiesa si muove nella linea della persuasione più che della coazione. Lo stesso Paolo VI nel Motu Proprio con cui si prospettava la pubblicazione del nuovo progetto di diritto penale, annotava tale caratteristica affermando che la Chiesa preferiva dare fiducia al corretto esercizio della libertà dei fedeli piuttosto che ricorrere alla coazione.

Non mancarono coloro che non si trattennero dal criticare tale mitezza considerata eccessiva, al punto che dubitavano che tale progetto fosse in grado di rispondere alle esigenze penali della Chiesa. Nella linea della mitezza, vanno ricordate alcune novità a garanzia dei fedeli, come l'abolizione della pena *ex informata conscientia*, l'abolizione della dimissione dallo stato clericale attraverso il decreto di indulto *in poenam*, e la norma che impone il processo giudiziale per una pena perpetua (can. 1342 §2), e in modo particolare la rigorosa disciplina per la dimissione dallo stato clericale, possibile solo là dove le legge universale la prevede (can. 1317), da farsi sempre per via giudiziale e per di più con un tribunale di tre giudici chierici. C'è da dire che il nuovo diritto penale fu accolto con favore.

Per quanto riguarda invece la caratteristica della «clericità» del diritto penale, ossia il fatto che esso in pratica riguardava quasi esclusivamente i chierici, bisogna dire che essa risultava forse ancora più accentuata, e forse non poteva e non può essere altrimenti. L'accentuazione veniva dal fatto che la Chiesa, con il progredire della secolarizzazione, veniva a trovarsi in una situazione nella quale i suoi ministri venivano sempre di più in un modo o nell'altro ad essere coinvolti anche nel fronte della giustizia civile; l'esercizio della potestà coattiva della Chiesa anche rispetto ai chierici era sempre meno riconosciuto e quindi difficile da esercitare, mentre era quasi del tutto scomparso lo spazio e la pos-

sibilità di un esercizio efficace della potestà coattiva rispetto ai laici, anche se alcuni delitti gravissimi, come la profanazione della Eucaristia toccavano anche loro.

Tale fenomeno si era già avviato ancora prima che si redigesse un codice di diritto canonico. Interessante in proposito è una istruzione emanata dalla Congregazione dei Vescovi e Regolari che porta la data dell'11 giugno del 1880, approvata dal Papa Leone XIII, indirizzata alle Curie Ecclesiastiche sulle forme di procedimento economico nella cause disciplinari e criminali dei Chierici²⁹.

Interessante l'introduzione di tale istruzione:

Questa s. Congregazione dei Vescovi e Regolari maturamente considerando la presente condizione della Chiesa, quasi da per tutto impedita di spiegare l'esterna sua azione sulle materie e persone ecclesiastiche, e riflettendo anche al difetto dei mezzi atti all'organizzazione regolare delle Curie, è venuta nella determinazione di autorizzare espressamente gli Ordinari a far uso delle forme più economiche nell'esercizio della loro disciplinare giurisdizione sui Chierici. Ed affinché resti ogni ragione della giustizia, e si mantenga la canonica regolarità ed uniformità dei procedimenti, reputa opportuno di emanare le seguenti norme a cui le curie devono attenersi³⁰.

Rivolgendosi ai Pastori, l'istruzione dice: «L'Ordinario ha l'obbligo pastorale di curare la disciplina e correzione dei Chierici da sé dipendenti, vigilando sulla loro condotta, ed usando i rimedi canonici, per antivenire, ed eliminare disordini tra i medesimi»³¹. Segue una serie di disposizioni (II-XLIV) e di norme, vecchie e nuove, che accompagnano gli operatori del diritto in modo ordinato e semplice, lineare, nella preoccupazione di provvedere realmente alle si-

²⁹ Cf. ASS 13 (1880) 324-336; vedi anche P. GASPARRI, ed., *Fontes*, IV, Romae 1926, 1022-1025, n. 2005.

³⁰ ASS 13 (1880) 324.

³¹ ASS 13 (1880) 324-325.

tuazioni, anche di ordine economico, ma nel rispetto delle leggi della Chiesa e a garanzia della giustizia, che esige anche uniformità di trattamento dei casi e delle persone. Non si tratta propriamente di una istruzione nel senso attuale del codice, ma si tratta veramente di una istruzione intesa come *vademecum* ordinato per accompagnare in un momento difficile il cammino della giustizia, a garanzia e rispetto delle norme dell'accertamento dei fatti e della giustizia.

Il carattere della clericalità del diritto penale canonico era ormai segnato e diveniva irreversibile; non dovrebbe pertanto fare meraviglia se esso venne a caratterizzare il codice del 1917 e i tempi successivi. Esso in qualche modo risulta dalla stessa natura della Chiesa, che ha nel sacerdozio il cuore del governo e nella protezione dei mezzi sacramentali e di santificazione, da assicurare anche con il diritto penale.

Tale carattere di clericalità emerge chiaramente qualora noi facessimo l'esame dei delitti che la Chiesa configura nel suo ordinamento penale e le persone che di fatto sono più esposte a tale tipo di delitti. Così il carattere clericale del diritto penale della Chiesa viene accentuato non solo con il codice del 1917, ma anche nel periodo successivo, concentrando di più l'attenzione sulle persone e sui delitti che tali persone possono commettere. Si tratta dei sacerdoti e dei delitti particolarmente gravi verso i Sacramenti, particolarmente la penitenza, oltre ad alcuni particolarmente scandalosi per il bene della comunità per la gravità morale. Alcuni di questi delitti vengono ritenuti talmente gravi, che per essi la Chiesa interviene ulteriormente con una ulteriore legislazione maggiormente dettagliata o speciale o per accompagnare il cammino degli stessi operatori del diritto. Il codice del 1917 oltre a qualificare con particolare gravità i delitti contro il sacramento della Penitenza, ha ritenuto opportuno confermare la legislazione in materia riportandola come appendice allo stesso codice, come ad esempio la costituzione *Sacramentum Poenitentiae*.

Ma sempre contro il sacramento della penitenza vi è il delitto di sollecitazione e di violazione del sigillo sacramentale, fatti oggetto di particolare considerazione dal legislatore immediatamente dopo la promulgazione dello stesso codice. È infatti del 1922 la prima istruzione *De modo procedendi in causis sollicitationis* della Suprema Congregazione del Sant'Uffizio.

Particolarmente nel campo dei delitti dei chierici si dovette verificare l'adequatezza del nuovo diritto penale del Codice del 1983, quando ci si mise all'opera per attuarlo, particolarmente per quanto riguardava la dimissione dallo stato clericale e la specificazione dei *delicta graviora* riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede (cf. can. 1362 §1, 1°). C'è da dire che i lavori procedettero speditamente; frutto apprezzato fu il Motu Proprio *Sacramentorum Sanctitatis tutela* del 30 aprile 2001³², detto *De Delictis gravioribus*, riservati al Sant'Uffizio. Ma esso ebbe una vita non facile. Di fatto, quando esso dovette confrontarsi con l'esplosione del fenomeno della pedofilia nella Chiesa, non resse alla prova, e si dovettero approntare modifiche allo stesso Codice, come pure al Motu Proprio. Anzi si constatò l'inadeguatezza del diritto penale vigente e si dovettero concedere facoltà speciali ai Dicasteri competenti per fronteggiare la gravità del fenomeno, così che oggi abbiamo norme speciali che regolano tali facoltà speciali, che permettono ai Dicasteri competenti di intervenire in modo efficace per la giustizia nella Chiesa. Si tratta particolarmente della Congregazione per la Dottrina della Fede, della Congregazione per il Clero e della Congregazione per l'Evanangelizzazione dei Popoli, dotate ciascuna di speciali facoltà particolarmente per la dimissione dallo stato clericale.

Il diritto penale vigente è stato messo in crisi; ed è stato necessario apportare non poche eccezioni alle norme vi-

³² AAS 93 (2001) 737-739.

genti, per poter operare efficacemente nella disciplina del clero. Ancora oggi è difficile fare una analisi precisa delle cause addotte: inadeguatezza dell'ordinamento, ignoranza di esso, impreparazione delle persone, scarsità di persone esperte e capaci, eccezionalità e gravità del fenomeno, bisogno di misure e norme eccezionali. Non è questo il momento e il tempo per analizzare le ragioni della inadeguatezza. Ma un'analisi andrebbe fatta, perché solo lo studio delle cause ci permetterebbe di scoprire la eventuale malattia ed approntare i mezzi di guarigione adatti ed appropriati.

Ma dai dati che già si possiedono, emerge già abbastanza chiaro la opportunità e utilità di una istruzione in materia di diritto penale, soprattutto processuale, perché questo sembra il campo maggiormente bisognoso di attenzione. Di fatto, il diritto penale ha fatto fatica a decollare, specialmente per quanto riguarda il processo giudiziale.

Questi interventi su menzionati, pur validi e necessari, sono stati però parziali. Un'istruzione sul modello della *Di-gnitas Connubii* applicabile a tutto l'ambito del diritto penale processuale sarebbe quanto mai auspicabile. Essa, oltre ad ordinare e regolare il modo di procedere in materia di diritto penale, dovrebbe garantire la armonia tra i diversi elementi che in ogni processo si devono armonizzare, e che si realizzano quando si raggiunge la verità e la giustizia; verità sui fatti, che devono essere accertati, verità sul reo che viene accusato; verità sulla imputabilità. Allo scopo, l'esperienza umana non conosce, in via ordinaria, che la strada maestra del processo per accertare la verità in ordine ad una decisione giusta. Si deve curare la giustizia e la carità per tutti, nella verità dei fatti accertati.

Tale istruzione dovrebbe tener conto sia del processo penale giudiziale come di quello amministrativo. Ma dovrà tener saldo alcuni principi essenziali che garantiscano la retta amministrazione della giustizia. Essa dovrebbe essere al servizio e a tutela della legge, uno strumento che garan-

tisca la retta applicazione della legge a tutela sia della verità e della giustizia, come pure della carità.

Una eventuale istruzione in campo penale quindi non dovrebbe avere di mira solo il favorire la celerità del processo³³, ma piuttosto il porre a disposizione degli operatori dei tribunali e superiori competenti dei mezzi necessari per applicare le norme canoniche di diritto penale esistenti in modo ordinato, ed indicare il cammino preciso da seguire in ordine a raggiungere la verità e la giustizia, nel rispetto dei diritti fondamentali di ogni fedele.

Conclusione

Mi rendo conto che il tema di una istruzione sul diritto penale della Chiesa, con il mio intervento, è stata appena sfiorata e avrebbe meritato una trattazione più puntuale e completa, con una completezza di analisi del fenomeno del diritto penale della Chiesa attento a tutti i passaggi, a tutti i problemi e a tutti i tentativi compiuti per renderlo meno precario e problematico. Io mi sono soffermato su un aspetto che per altro merita un'attenta considerazione. Lo strumento della istruzione, in analogia con la *Dignitas Connubii*, potrebbe essere quello più semplice e più adeguato per i vari e molteplici vantaggi che tale strumento offre a livello operativo.

Forse la mia presentazione avrebbe dovuto soffermarsi un po' di più a descrivere la situazione attuale nella Chiesa, presentando la realtà che potrebbe essere valutata positi-

³³ Il che non vuol dire che una istruzione non possa favorire una maggiore celerità dei processi. Di fatto, essa sembra essere stata anche una delle intenzioni della *Provida Mater*, quando nella prefazione si legge: «affinché si provveda più celermente e sicuramente a istruire e a decidere queste cause». Parole che vengono riportate anche nella prefazione della *Dignitas Connubii* (p. 13) e per tanto anch'essa sembra far sua questa intenzioni, al meno in modo indiretto. Cf. F. DANEELS, «Una introducción general a la Instrucción *Dignitas Connubii*», *Ius Canonicum* 91 (2006) 39.

vamente rispetto al passato recente. Io penso che proprio una valutazione positiva dei passi compiuti potrebbe essere il punto di partenza per un miglioramento. I vari percorsi che i singoli Dicasteri stanno facendo, ciascuno nel proprio ambito, potrebbero trarre vantaggio proprio da una istruzione che potrebbe offrire gli elementi basilari di ogni processo penale nella Chiesa, sul quale edificare proprio le esigenze e proprietà di ogni singolo dicastero. Il cammino della giustizia per quanto lo si migliori è sempre perfezionabile. Ed è quello che potrebbe avvenire nella realizzazione di una istruzione in tale settore analogamente alla *Dignitas Connubii* in materia matrimoniale.

VELASIO CARD. DE PAOLIS, C.S.